

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

IX LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2013

DELIBERA N. 255

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, c. 3 lett. a) l.r. 30 aprile 2002, n. 7 ss.mm.ii., determinatosi a seguito di: **GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA, SEZ. I PROMOSSO DA FESTA GIOVANNI E ALTRI C/REGIONE CAMPANIA – SENT. TAR CAMPANIA, SEZ.I, 15.01.2013, N. 320- CONTESTUALE REVOCA DELIBERA N. 530 DEL 30.04.2013.**

L'anno duemilatredecim, il giorno 25 del mese GIUGNO di alle ore 13,30 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

Paolo	ROMANO	Presidente
Antonio	VALIANTE	Vice Presidente
Biagio	IACOLARE	Vice Presidente
FRANCESCO VINCENZO	NAPPI	Consigliere Questore
Nicola	MARRAZZO	Consigliere Questore
Bianca	D'ANGELO	Consigliere Segretario
GENNARO	MUCCIOLO	Consigliere Segretario

Assenti: Cons. B.D' Angelo

Presiede: Pres. Paolo Romano

Assiste il Dirigente: Dott. Fernando De Angelis

RELATORE: Presidente P. Romano

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Presidenza nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del competente Settore;

PREMESSO

Che il Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 12 del 19 gennaio 2012 nel prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 6931/2011, ha reintegrato nelle funzioni il Presidente ed i componenti del Co.Re.Com. ripristinando l'assetto dello stesso antecedente al D.P.G.R. n. 21 del 31 gennaio 2011;

Che con ricorso n. 4323/2012 proposto dai Sigg.ri: Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Todaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato e Gian Maria Scala gli stessi hanno chiesto il pagamento degli emolumenti a decorrere dal 23 settembre 2010 al 19 gennaio 2012;

PRESO ATTO

Che con sentenza n. 320 del 15 gennaio 2013 il TAR della Campania, sez. I, in accoglimento dell'istanza dei ricorrenti sopra richiamati, stabiliva la liquidazione in via equitativa quantificata nella misura del 30% dell'indennità di funzione, nonché il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato, ad esclusione dei Sigg.ri Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala non avendo questi ultimi proposto le impugnative originarie;

CONSIDERATO

Che con nota prot. n. 86050 del 5 febbraio 2013 a firma del Coordinatore dell'A.G.C. Avvocatura si comunicava la disponibilità di avviare il procedimento di impugnativa della sentenza n. 320 del 15 gennaio 2013 dinanzi al Consiglio di Stato;

Che, successivamente, con nota n. 178184 dell'11 marzo c.a., di pari firma, gli stessi uffici della Giunta nel segnalare la sopravvenienza della sentenza n. 2/2013 del Consiglio di Stato che ha avallato una significativa apertura all'esperibilità in sede di ottemperanza di varie azioni processuali, tra cui quella risarcitoria, a prescindere dal rispetto del termine decadenziale ex art. 30 c. 5 del c.p.a., comunicava, tenuto conto altresì della relativa modestia della condanna in primo grado, di non voler proporre impugnativa avverso la sentenza di che trattasi;

RITENUTO

di dover chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per effetto della l.r. n. 7/02 art. 47, c. 5, così come sostituito dall'art. 1 c.12 lett. h, l.r. n. 5 del 6 maggio 2013:

1. il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio dell'importo quantificato nella misura del 30% dell'indennità di funzione, nonché il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato, ad esclusione dei Sigg.ri Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala, così come stabilito dalla più volte citata sentenza n. 320/2013 del TAR Campania;
2. di prendere atto che a tale importo che sarà quantificato dai competenti uffici, potrebbero essere aggiunte ulteriori spese ed interessi, che andranno a maturare fino al soddisfo ed allo stato non quantificabili;

3. di subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi e per effetto della l.r. n. 7/02 art. 47, c.5, così come sostituito dall'art. 1 c.12 lett. h, l.r. n. 5 del 6 maggio 2013;
4. doversi riservare ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Dirigente responsabile della situazione di che trattasi, all'esito del riconoscimento di danno erariale derivante da comportamento doloso o configurante colpa grave, da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, Legge 20/94;
5. di procedere contestualmente alla revoca della delibera n. 534 del 30 aprile 2013;
6. di trasmettere la presente delibera ai Settori: Bilancio, Ragioneria e Status e Presidenza per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

VISTO l'art. 26, c. 2, del vigente Statuto

VISTO gli artt. 5, e 6, della L. 241/90

VISTO l'art. 47, commi 3 e 5, della l.r. n.7/02 e ss.mm.ii.;

VISTO gli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 231/02;

VISTA la legge regionale n. 12/2006

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011

VISTO il D.P.C.M. 28/12/2011

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.06;

A voti unanimi


DELIBERA

di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 7/02 art. 47, c.5, così come sostituito dall'art. 1 c.12 lett. h, l.r. n. 5 del 6 maggio 2013:


1. il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio dell'importo quantificato nella misura del 30% dell'indennità di funzione, nonché il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato, ad esclusione dei Sigg.ri Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala, così come stabilito dalla più volte citata sentenza n. 320/2013 del TAR Campania;
2. di prendere atto che a tale importo che sarà quantificato dai competenti uffici, potrebbero essere aggiunte ulteriori spese ed interessi, che andranno a maturare fino al soddisfo ed allo stato non quantificabili;
3. di subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, anche nella forma contemplata dal c. 5 art. 47 l.r. 7/02, così come modificato dall'art. 1, c.12 lett. h, l.r. n. 5 del 6 maggio 2013;
4. **doversi** riservare ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Dirigente responsabile dell'ordine di spesa, all'esito del riconoscimento di danno erariale derivante da comportamento doloso o configurante colpa grave, da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, Legge 20/94;

5. di procedere contestualmente alla revoca della delibera n. 534 del 30 aprile 2013;
6. di trasmettere la presente delibera ai Settori: Bilancio, Ragioneria e Status e Presidenza per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRESIDENZA

per la legittimità: **Dot. Fernando DE ANGELIS**

